



COPIA

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE PENALI**

---

**INFORMAZIONE PROVVISORIA n. 26**  
**Collegio n. 2**

**P.U.** 28 novembre 2019  
**Presidente:** Domenico CARCANO  
**Relatore:** Pierluigi DI STEFANO  
**Estensore:** Pierluigi DI STEFANO  
**Ricorrente:** P.G. Corte di Appello Genova in proc. Ismail DARWISH  
MHAMED  
**N.R.G.:** 23507/2018

**P.G.: Elisabetta CESQUI (conf.)**

**Questione controversa:**

Se, ai fini della pronuncia della dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-*bis* cod. proc. pen., integri di per sé presupposto idoneo l'intervenuta elezione da parte dell'indagato di domicilio presso il difensore di ufficio nominatogli o, laddove non lo sia, possa comunque diventarlo nel concorso di altri elementi indicativi con certezza della conoscenza del procedimento o della volontaria sottrazione alla predetta conoscenza del procedimento o di suoi atti.

**Soluzione adottata:**

La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-*bis* cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso (principio espresso con riferimento ad una fattispecie rientrante nella disciplina previgente alla introduzione del comma 4-*bis* dell'art. 162 cod. proc. pen.).

**Riferimenti normativi:**

Cod. proc. pen., artt. 161, 175, 335, 420-*bis*, 420-*ter*.

**Il Presidente**

